

STATUTO

USCITA DI SICUREZZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROSSETO GR VIA GIORDANIA
183

Numero REA: GR - 73729

Codice fiscale: 00309470532

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-09-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEG. "A" ALLA RACC. 14100=

**USCITA DI SICUREZZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
STATUTO**

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' vigente, con sede nel Comune di GROSSETO, la Società cooperativa denominata "USCITA DI SICUREZZA Società cooperativa sociale - ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e di imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

In particolare, la Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 Novembre 1991, n°381, e del D.lgs. 3 Luglio 2017, n°112.

ART. 2 - DURATA E ADESIONI

La Cooperativa ha durata di anni fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Cooperativa, previa delibera del consiglio di amministrazione, potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO

La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio - sanitari ed educative;
- lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali e di servizi – finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate

ai sensi dell'articolo 1, lettera a e lettera b, della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 D.lgs. n. 112/2017, i lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio

sociale .

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

ART. 4 - OGGETTO

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) in riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n.381, art.1 comma a), la gestione di servizi socio- sanitari ed educativi, servizi di natura assistenziale e sociali incluse le attività previste dal D.lgs. 112 del 2017 in materia di impresa sociale di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a), b), c), d), l) e p) del medesimo decreto;
- b) in riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, art.1 comma b), lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

Lo cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati. Le differenti attività di cui alle precedenti tipologie A) e B)- anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate .

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

- 1) "servizi socio-educativi, socio-assistenziali, sanitari, di animazione, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione ed orientamento":
 - a) assistenza a bambini, garantendone la sorveglianza e la cura, tenendo presenti gli importanti aspetti educativi esistenti nel rapporto bambino – operatore;
 - b) assistenza domiciliare ad anziani, disabili ed in genere a tutta la popolazione in stato di bisogno;
 - c) assistenza ai degenti di ospedali e case di cura ed agli ospiti di case di riposo e luoghi di villeggiatura;
 - d) servizi di trasporto e di accompagnamento di minori, anziani, disabili;
 - e) gestione di case di riposo per anziani e di tutte le attività ad esse connesse;
 - f) gestione e/o progettazione di strutture socio-sanitarie ed educative residenziali, semi-residenziali, diurne ed estive per soggetti minori, anziani, disabili psichici e fisici e di tutte le attività ad esse connesse;
 - g) interventi di sostegno e reinserimento sociale;
 - h) gestione e/o progettazione di ritrovi, centri sociali, centri di soggiorno e riabilitazione diurni e/o residenziali rivolti a minori, anziani e soggetti svantaggiati;
 - i) gestione di asili nido e scuole materne;
 - j) interventi nel tempo libero rivolto a bambini, adolescenti, adulti e anziani, attuati tramite la promozione ed organizzazione di occasioni di incontro, laboratori, spettacoli, giochi educativi e varie altre forme di animazione ed attività socio-culturali e sportive;
 - k) interventi di prevenzione ai fenomeni di disadattamento e devianza minorile tramite la creazione e gestione di adeguate strutture quali: centri diurni, ludoteche, laboratori, ecc.;

- l) gestione di un centro servizi: mense, lavanderie, sostegno medico, psicologico, pedagogico e di orientamento al lavoro;
- m) istituzione di un centro studi per la documentazione e la ricerca rivolti all'individuazione delle cause del fenomeno dell'emarginazione, con speciale riferimento al territorio, svolgendo un'opera di efficace prevenzione e di corretta informazione soprattutto nei confronti della famiglia e della scuola;
- n) attività di sensibilizzazione ed informazione rivolta alla comunità locale;
- 2) attività di progettazione e formazione;
- a) promozione, progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento, orientamento, perfezionamento, specializzazione, sperimentazione, assistenza tecnica e scientifica;
- b) promozione, realizzazione e gestione di centri didattici e professionali residenziali, finalizzati ad attività di educazione, di istruzione, di formazione, con particolare riguardo alla cooperazione ed all'impresa, sia in Italia che all'estero;
- c) promozione ed organizzazione di corsi e centri istruzione e formazione professionale per la qualificazione, riqualificazione e la specializzazione dei cittadini e dei lavoratori ad ogni livello, con riferimento alle attività ed ai bisogni formativi delle imprese enti e cooperative, per la qualificazione professionale dei lavoratori, anche sulla base delle normative locali, nazionali, comunitarie finalizzate allo sviluppo dei settori produttivi;
- d) organizzazione di conferenze, seminari, congressi, convegni studio, meeting, ricerche ed ogni altra iniziativa inerente;
- e) organizzazione di stages e visite presso aziende, enti, società e cooperative, nei diversi settori economici, in Italia ed all'Estero nonché di un collegamento permanente con scuole di ogni ordine e grado (Università Istituti di Cultura e scientifici, ecc.);
- f) elaborazione e diffusione di fogli di informazione.
- 3) assistenza ai soci nell'esercizio delle loro attività organizzando opportune forme di consulenza, di istruzione professionale e partecipando ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una più alta qualificazione della categoria;
- B) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attività di:**
- incarichi tecnici e/o manuali per Enti Pubblici e Privati;
 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, per conto proprio o per conto di terzi;
 - attività di trasporto RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;
 - attività di gestione di impianti di compostaggio, attività di gestione di altri impianti di stoccaggio, smaltimento e di recupero, fissi e mobili;
 - attività di commercio ed intermediazione di rifiuti;
 - attività di gestione centri di raccolta;
 - servizi di spazzamento ed igienizzazione di strade, parchi, aree, arenili e di ogni altra opera architettonica sia pubblica che privata;
 - servizi di pulizia generale, civile e industriale, pubblica e privata, di edifici di ogni tipo quali uffici, appartamenti, fabbriche, negozi, strutture commerciali e professionali in genere, condomini, strutture alberghiere, studi medici, palestre, etc., sia all'interno che all'esterno di tali edifici in forma generale e specializzata;
 - esecuzione di disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, diserbi chimici, espurghi, bonifiche e risanamento ambientale;
 - svolgimento di lavoro di giardinaggio, manutenzione e pulizia di aree verdi, giardini e parchi, strade urbane,
 - manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare sia pubblico sia

privato, l'appalto, il subappalto e la esecuzione, per conto proprio e di terzi (enti pubblici e privati), di lavori edili ed affini, in particolare di complessi edilizi anche non residenziali, di case per civile abitazione, di edifici industriali e commerciali, di edifici scolastici, di impianti sportivi, di strade, di ponti, di acquedotti, di fognature, di opere di bonifica ambientale, di opere di distribuzione del traffico, di opere di restauro, di impiantistica, di impianti termici ed idraulici, di impianti di ascensori e montacarichi, di impianti di energia alternativa;

- pubblicità e pubbliche affissioni, distribuzione volantini e materiale pubblicitario;
- servizi di portierato di immobili ed accoglienza; servizi di piantonamento a posto fisso; sorveglianze rurali, portuali ed aeroportuali;
- gestione di parcheggi auto e l'attività di ausiliari del traffico, spazi pubblicitari, sportivi e ricreativi;
- autotrasporto e magazzinaggio di beni e merci di qualsiasi natura, per conto di terzi, sia nel territorio nazionale che all'estero, compreso l'espletamento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione delle stesse e potrà effettuare spedizioni ferroviarie, marittime ed aeree;
- progettazione logistica e la distribuzione dei prodotti in proprio e per conto terzi, quali imballaggi, packaging, conservazione, custodia, carico e scarico, trasporto e/o spedizione mediante l'adozione delle strategie distributive e direzionali di impresa più consone ed idonee all'impresa, al mercato ed alla committenza;
- lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari, traslochi, imballaggi di mobili, di merci e di qualsiasi altro lavoro di facchinaggio, compreso il montaggio e lo smontaggio di mobili per fiere, congressi, mostre e convegni;
- servizi cimiteriali e tumulazione, inumazione, esumazione e attività connesse, manutenzioni tombe ed arredi cimiteriali;
- servizi di accompagnamento e guida turistica presso musei, parchi, luoghi di interesse storico, artistico, archeologico, comprese le biglietterie;
- servizi di rilevazione dati di contatori gas, acqua, metano ed elettricità a favore di pubbliche amministrazioni e privati;
- organizzazione e gestione di centri di documentazione e archivi e biblioteche privati e pubblici, servizio di agenzia per disbrigo di pratiche, certificazioni ed altre prestazioni affini, nonchè servizi di segreteria anche in conto terzi, elaborazione dei dati di ricerche di mercato e questionari;
- progettazione e realizzazione di attività editoriali (escluso quotidiani) mediante l'impiego di tutti i mezzi di comunicazione sociale e di massa (carta stampata, audiovisivi, cine tv, piattaforme web) ivi compresi i news media e l'e-commerce;
- gestione e manutenzione aree protette, servizi di sorveglianza e manutenzione di percorsi naturali;
- produzione, la lavorazione e/o la trasformazione di materie prime, lavorati e semi lavorati ed alimenti in genere, nonchè l'importazione ed esportazione delle stesse;
- commercio al dettaglio ed all'ingrosso, anche ambulante, dei prodotti lavorati e semi lavorati, di cui sopra;
- gestione di attività commerciali all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari;
- gestione di laboratori artigianali di lavorazione e produzione di manufatti di ogni genere e tipo;
- rilegatura e restauro di libri e documenti, la realizzazione di cornici, riproduzioni fotografiche e cinematografiche, di prodotti grafici in genere, l'attività di serigrafia, litografia, tipografia, cartotecnica, legatoria, copisteria, disegno tecnico per conto terzi;
- progettazione, realizzazione e stampa di materiale pubblicitario, giornali, opuscoli, depliant informativi ecc.;

- progettazione, realizzazione e gestione siti web, social network ecc;
- realizzazione di attività di calzolieria e pelletteria in genere;
- svolgimento di lavori di tappezzeria in genere;
- lavori di sartoria;
- gestione di attività di tipo artigianale nel settore alimentare in generale esemplificativamente ma non esaustivamente nel settore: pastario, pasticceria, panificazione, vinicolo, oleario, caseario, ortofrutticolo, agro alimentare e gastronomico, zoo-tecnico ed ittico;
- l'attività di gestione di ristoranti, osterie, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili, esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, discoteche, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, campeggi ed esercizi simili;
- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche di ogni gradazione e tipo da esercitarsi per ogni e qualsiasi tipologia di esercizio compresi club e circoli privati;
- l'organizzazione di trattenimenti pubblici, di spettacoli, concerti, trattenimenti danzanti di qualsiasi tipologia;
- la gestione di sale da ballo, discoteche, sale da gioco, american bar, locali notturni, night clubs, cabarets, manifestazioni all'aperto od all'interno di strutture ed esercizi simili;
- l'organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni culturali in genere, nonché di matrimoni e feste organizzate in genere;
- la gestione di attività ricettive anche operanti nel settore turistico - alberghiero ivi particolarmente comprese le attività di affittacamere, agriturismo, camping, case di riposo, complessi di rilassamento, centri benessere, residenze turistiche e turistico - alberghiere e qualsiasi altro tipo di strutture ricettive per il tempo libero;
- la vendita al dettaglio di alimenti e bevande alcoliche e analcoliche.
- gestione di strutture, spazi, iniziative collettive di interesse artistico, culturale, musei, biblioteche, visite guidate, fiere, manifestazioni sportive e culturali;
- gestione di canili con relativa assistenza sanitaria; l'assistenza, la tutela e la prevenzione del randagismo; l'allevamento di animali; l'allevamento di cani di razza; pensione, dog-sitting, trattamenti di cura e di bellezza per animali di affezione; la sterilizzazione e toelettatura degli animali di affezione; l'attività di addestramento cani; la promozione e l'organizzazione di programmi di educazione al rapporto con gli animali; la promozione e l'organizzazione di campagne di adozione; l'informazione contro il fenomeno dell'abbandono;
- coltivazione, produzione, raccolta e commercializzazione di prodotti agricoli e floreali;
- promozione di corsi di formazione professionale con contributi pubblici e privati;
- gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del personale, organizzazione aziendale per conto terzi e trattative di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazione di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione ed il controllo dei processi aziendali.
- Elaborazione dati;
- Servizi di contact center e call center.

La cooperativa potrà partecipare, individualmente o in forma di ATI o raggruppamenti di imprese o in qualsiasi altra forma societaria o comunque associativa o partecipativa, a gare o a qualsiasi altro procedimento (ivi compresi gli appalti pubblici e/o privati) per l'affidamento di servizi, gestioni, e/o forniture.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere le suddette attività nonché qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo

svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività

di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

SOCI

ART. 5 NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa siano intenzionati a prestare la loro attività gratuitamente secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci e il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 e le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991 n° 381 devono costituire almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della Cooperativa addetti alle attività previste

dall'oggetto sociale riferibili all'articolo 1, lettera b), della legge 381/1991.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

ART.5 BIS - SOCI SPECIALI

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al ... per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ritorno, previsto dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci operatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
- c) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;
- d) ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovranno comunque mai essere inferiori al minimo stabilito dall'atto costitutivo, né superiori al limite massimo fissato dalla Legge. Per le persone giuridiche l'ammontare delle azioni sociali da sottoscrivere non dovranno essere inferiori a 20 (venti).

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti a), dovranno indicare:

- 1) ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;
- 2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;
- 4) certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 25.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

- 1) all'immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;

2) a sottoscrivere le azioni di cui al precedente articolo 6;

3) a versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;

4) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 8 - DIVIETI

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese affini, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

ART. 9 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società

RECESSO - ESCLUSIONE

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

ART. 10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno sessanta giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 43.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART.11 - ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

c) che si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali.;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;

g) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici nonchè condanne per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;

h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

i) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa o venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

j) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa e al conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto esociale;

k) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

l) interdetti o inabilitati o falliti;

m) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 43.

ART. 12- PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano, email o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione.

Alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli 3 e 6.

ART. 13- LIQUIDAZIONE DEI SOCI

I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 26 e 30 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92; ritorno), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 26 a titolo di ritorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ART. 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente

versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 15 - MODALITA' LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le somme per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva legale.

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 16 - SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 17 - CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 27 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (euro cinquecento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 - TRASFERIMENTO AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c..

ART.19 - MODALITA' DI EMISSIONE

E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, ad esclusione di quelle destinate ai soci sovventori, deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la

quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili ad essi spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto

In nessun caso i conferimenti effettuati dai soci sovventori sono remunerati più di due punti rispetto a quanto vengono remunerati quelli dei soci cooperatori, con le modalità di cui al successivo articolo 30.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 20 - DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori, ad esclusione di quanto disposto dal precedente articolo 19 per i soci sovventori, sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 21 il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'articolo 19, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro

intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore

nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ART. 21 - PROGRAMMI PLURIENNALI PER LO SVILUPPO AZIENDALE

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 21. Ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2% (due per cento) rispetto a quella delle azioni dei soci cooperatori.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART. 22 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI FINANZIATORI

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ART. 23 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonchè strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore

nominale unitario;

- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 22.

ART. 24 STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Con delibera dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del codice civile ed in conformità all'art 2526 del codice civile. In tal caso con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria in particolare sono stabiliti:

- L'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e/o il valore nominale
- Gli eventuali diritti amministrativi e patrimoniali.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro anche mediante compensazione di crediti vantati nei confronti della cooperativa, e/o in natura e vengono iscritti ad apposita riserva del patrimonio netto; il relativo fondo è costituito con gli apporti al valore nominale risultante da ciascuna emissione.

Salvo diversa previsione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 (sessanta) giorni. In caso di mancato gradimento, il consiglio provvederà ad indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, i titoli possono essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci ordinari, si applica la disciplina contenute nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.

Salvo diversa previsione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli ai possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina, da esercitarsi al di fuori dell'assemblea generale, di un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. I diritti amministrativi saranno esercitati dai titolari degli strumenti finanziari mediante deliberazione della relativa Assemblea speciale.

All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dagli articoli 31 e seguenti, salva diversa disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

L'assemblea in sede di emissione dei titoli può prevedere, nel relativo regolamento, la costituzione di appositi organi / uffici stabilendo le relative competenze e al funzionamento. Ove diversamente non previsto, l'organo competente a nominarne (e/o ratificarne i componenti) e a stabilirne il funzionamento è il Consiglio di amministrazione della società.

Salvo diversa previsione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge.

Ferma restando la natura patrimoniale di tali rapporti, la deliberazione assembleare può stabilire che la remunerazione annuale degli strumenti finanziari sia stabilita anche parzialmente in misura fissa, da attribuirsi anche in assenza di utili o secondo altro criterio. Fermo restando eventuali diverse previsioni adottate dall'assemblea in sede di emissione dei

titoli : il valore degli strumenti finanziari può essere ridotto in conseguenza di perdite con diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre riserve del patrimonio netto e del capitale sociale ; in caso di scioglimento della cooperativa , gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro valore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli art 2437 e segg. del c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter.

La deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire e disciplinare i casi nei quali spetta il diritto di recesso.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli art. 2437-bis e seguenti del codice civile, salvo diverse previsioni adottate dall'assemblea in sede di emissione dei titoli.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 25 - REGOLAMENTO

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

ART. 26 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale della partecipazione o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 27 - PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25,00 (euro venticinque);
 - 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00 (euro cinquecento);
 - 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00 (euro cinquecento), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
 - 4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00 (euro cinquecento) destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed

ammodernamento;

- 5) dal fondo strumenti finanziari partecipativi costituito con gli apporti di cui al precedente articolo 24, ciascuno del valore nominale di euro 500,00;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 20;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 28 - VERSAMENTO AZIONI

Le azioni potranno essere versate a rate e precisamente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione

ART. 29 - CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute. La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 30 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 26 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 26;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa e dei possessori di SFP nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
- fg) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art.27.

ORGANI SOCIALI

ART. 31 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede

sociale, purché in Italia

ART. 32 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;

c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 33 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;

3) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al presente statuto e in ogni caso con modalità tali da consentire ai possessori di strumenti finanziari la nomina del numero di amministratori loro spettante;

4) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;

5) conferisce l'incarico, su proposta motivata del collegio sindacale, ove costituito, al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti e provvede alla sua revoca ai sensi di legge;

6) determina la misura del compenso da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è eventualmente demandato il controllo legale dei conti;

7) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

9) delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto;

10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

11) delibera sull'eventuale impugnazione del rifiuto della domanda di ammissione proposta

dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;

12) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.
5. su ogni altra materia attribuita dalla legge.

ART. 34 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, in tema di scioglimento e la liquidazione della società, occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto: in tal caso delibera con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 35 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione.

ART. 36 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

ART. 37 - VERBALI

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

È ammessa, inoltre, la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di

buona fede e di parità di trattamento.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 38 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci cooperatori che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e n.2 (due) Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o comunicazione via fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spediti non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a

partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) proporre all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- h) conferire, procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente;
- i) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci, la morte del socio e la liquidazione delle relative partecipazioni;
- k) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
- l) redige il bilancio sociale;
- m) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un

comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

ART.39 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.

ART. 40 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano a ciascuno dei Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 41 - IL COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali

tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Al collegio sindacale può essere attribuita anche la funzione del controllo legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile e dalla legislazione speciale in materia. Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

ART. 42 – CONTROLLO CONTABILE

La revisione legale dei conti, se non attribuita al collegio sindacale, può essere esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile e dalla legislazione speciale in materia.

ART. 43 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Grosseto, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30(trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60(sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 44 - SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 45 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO

In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 46 - REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi

regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 47 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 27, 30, 45 del presente statuto, sono pertanto inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 48 - GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice civile.

ART. 49 - RINVIO

Per quanto non previsto e regolato dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e le disposizioni legislative sulle Società Cooperative.

F.to: Luca Terrosi

F.to: Dr. Riccardo Menchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Imposta di Bollo esente.